




REGIONE TOSCANA



Consiglio Regionale

AOCRT Protocollo n. 0008160/26-06-2024



02.06

Firenze, 25 giugno 2024

Al Presidente del Consiglio Regionale

Emendamento alla proposta di legge n. 241 – Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2024.

Al CAPO VII, dopo l'articolo 29, aggiungere l'articolo 29-bis, così formulato:

Art. 29-bis

Responsabile dell'Ufficio Stampa.

Modifiche all'articolo 4 della l.r. 9/2011

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 9/2011, dopo le parole: "*del Consiglio regionale*" sono inserite le seguenti: "*, in possesso di laurea magistrale o triennale ed*".
2. Al comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 9/2011, dopo le parole "*in possesso*", sono aggiunte le seguenti: "*di laurea magistrale o triennale e*".

Conseguentemente al preambolo, dopo il paragrafo 11, è aggiunto il seguente paragrafo:

"11-bis. *È necessario adeguare la legge regionale n. 9 del 2011 ai principi affermati dalla giurisprudenza, prevedendo che, per l'accesso all'incarico di capo ufficio stampa, sia mediante concorso pubblico che mediante conferimento d'incarico a tempo determinato, è richiesta, oltre all'iscrizione all'albo nazionale dei giornalisti (di cui alla legge n. 69 del 1963), la laurea triennale (di cui al d.m. n. 509 del 1999), in alternativa alla laurea magistrale ed alla laurea del vecchio ordinamento."*

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Per lo svolgimento delle attività di informazione del Consiglio, la legge regionale n. 9 del 2011 ha istituito l'ufficio stampa, diretto da un coordinatore che assume la qualifica di capo ufficio stampa e costituito da personale iscritto all'albo nazionale dei giornalisti.

L'art. 4 della legge stabilisce che l'incarico di capo ufficio stampa è, di norma, conferito ad un "dirigente di ruolo del Consiglio regionale iscritto negli elenchi dei professionisti dell'Albo nazionale giornalisti di cui all'articolo 26 della legge 3 febbraio 1963 n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista)" (primo comma) e che, nell'ipotesi di carenza in organico di soggetti qualificati, l'incarico può essere conferito "ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), ad un soggetto, anche esterno al ruolo dirigenziale dell'amministrazione regionale, in possesso, oltre che dei requisiti previsti dal medesimo articolo 13, comma 2, del requisito dell'iscrizione negli elenchi dei professionisti dell'Albo nazionale giornalisti di cui all'articolo 26 della l. 69/1963".

Tenuto conto del consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa (cfr. TAR Lazio, Sez. I, 3 novembre 2009 n. 10729) e civile (cfr. Cassaz. Civ., Sez. Lav., 18 settembre 2020 n. 19617), in tema di accesso ai ruoli della dirigenza pubblica, nonché della specificità della figura professionale del giornalista, è necessario adeguare la disciplina regionale ai principi sanciti dal d.lgs. n. 165 del 2001 il quale, nel prevedere all'art. 26 il possesso del diploma di laurea, non fa riferimento alla sola laurea quadriennale del "vecchio ordinamento", successivamente equiparata a quella specialistica ed a quella magistrale; viceversa, il titolo di studio richiamato dal testo unico del 2001 per l'accesso alla dirigenza è quello previsto dall'art. 3 lett. a) del d.m. n. 509 del 1999 (titolo di studio "base", ossia laurea triennale), poiché la laurea triennale era stata istituita per accelerare l'ingresso nel mondo del lavoro in quanto sufficiente ad assicurare "un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali" (art. 3 del d.m. n. 509 del 1999); pertanto, ove non diversamente statuito dal legislatore, il richiamo al possesso del diploma di laurea senza ulteriori specificazioni deve intendersi riferito al titolo di studio "base" e non a quello specialistico. Secondo la giurisprudenza richiamata, le disposizioni di legge che disciplinano l'accesso alla dirigenza, i criteri di selezione dei dirigenti, i meccanismi degli incarichi dirigenziali, ma più in generale i criteri ed i meccanismi di reclutamento, di selezione, di progressione e riqualificazione professionale dei dipendenti pubblici, laddove non hanno richiesto in modo espresso un titolo di studio ulteriore e specializzante, ma hanno fatto riferimento alla laurea o al diploma di laurea, devono interpretarsi nel senso di richiedere il possesso dell'unica "laurea" oggi riconosciuta in quanto tale che è quella conseguita all'esito di un corso di studi universitari di durata triennale (il che, naturalmente, non esclude che possano esservi comprese anche le lauree del vecchio ordinamento).

Pertanto, si rende necessario l'adeguamento della legge regionale n. 9 del 2011, prevedendo che, per l'accesso all'incarico di capo ufficio stampa, sia mediante concorso pubblico che mediante conferimento d'incarico a tempo determinato, è richiesta, oltre all'iscrizione all'albo nazionale dei giornalisti (di cui alla legge n. 69 del 1963), la laurea triennale (di cui al d.m. n. 509 del 1999), in alternativa alla laurea magistrale ed alla laurea del vecchio ordinamento.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

L'emendamento non comporta maggiori spese ed oneri a carico del bilancio regionale.

I Consiglieri

V. CECCARELLI

S. SERRANO


I. GILLETI





REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

AOCRT Protocollo n. 0008108/25-06-2024



Firenze, 25 giugno 2024

Al Presidente del Consiglio regionale

Oggetto: Emendamento alla Proposta di legge n. 241 - Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2024.

Emendamento

Dopo l'articolo 74 della Pdl in oggetto è inserito il seguente:

“Art. 74 bis

Disposizioni transitorie relative alle modifiche introdotte dalla l.r. 10/2024.

Modifiche all'articolo 252 sexies della l.r. 65/2014.

1. Al comma 2 dell'articolo 252 sexies della l.r. 65/2014 dopo le parole: “I procedimenti” sono inserite le seguenti: “di cui al comma 1”.

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 252 sexies della l.r. 65/2014 è inserito il seguente:

“2.bis Le modifiche introdotte dall'articolo 26 della l.r. 10/2024 al primo periodo del comma 7 dell'articolo 220 della presente legge non si applicano agli interventi edilizi per i quali, alla data di entrata in vigore della l.r. 10/2024, sia già stata presentata la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o la richiesta di rilascio del permesso di costruire. Sono fatte salve dall'applicazione delle modifiche di cui al primo periodo anche le varianti ai titoli abilitativi edilizi già presentati alla data di entrata in vigore della l.r. 10/2024.”.

- *Conseguentemente*, nel Preambolo, all'interno dei punti riferiti al Capo XII, prima del punto 25 è inserito il seguente:

“24 bis. L'attuazione delle modifiche apportate alla l.r. 65/2014 dalla l.r. 10/2024, con particolare riferimento a quanto disposto in materia di incentivi per gli interventi di edilizia sostenibile, ha

evidenziato la necessità di introdurre nella stessa l.r. 65/2014 una specifica disposizione tesa a disciplinare la fase transitoria;”.

Relazione illustrativa

Con l'articolo 26 della l.r. 10/2024 è stata introdotta una modifica al primo periodo del comma 7 dell'articolo 220 della l.r. 65/2014 tesa a sostituire la superficie calpestabile con quella edificabile ai fini del calcolo degli incentivi edilizio-urbanistico conseguenti agli interventi di edilizia sostenibile.



L'attuazione di tale modifica ha evidenziato la necessità di introdurre, nella stessa l.r. 65/2014, una specifica disposizione tesa a disciplinare la fase transitoria e avente, nello specifico, l'obiettivo di escludere dall'applicazione della nuova disposizione gli interventi edilizi per i quali, alla data di entrata in vigore della l.r. 10/2024, era già stata effettuata la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o la richiesta di rilascio del permesso di costruire. Vengono inoltre fatte salve dall'applicazione della modifica di cui all'articolo 220, comma 7, primo periodo, le varianti ai titoli abilitativi edilizi già presentati alla data di entrata in vigore della l.r. 10/2024.

Per coordinare la nuova disposizione con quelle già presenti all'interno dell'articolo 252 sexies, oltreché per evitare incertezze applicative, si rende infine necessario inserire al comma 2 di tale articolo uno specifico riferimento al comma 1 così da rendere chiara la connessione tra i due commi.

Relazione tecnico-finanziaria

Il presente emendamento, in coerenza con l'intero impianto manutentivo della Pdl n. 241, non introduce nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. In particolare la disposizione si configura come una mera disposizione transitoria priva di qualsivoglia ricaduta di carattere economico-finanziario.

I Consiglieri

VINCENZO CECARELLI 
LUCIA DE ROBERTIS 
CRISTIANO BENUCCI 
FRANCESCO GATTI 
FAUSTO MERLOTTO 